

**RDO n. 5704417 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI
SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE E
AUTORIZZATO**

CIG

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INTRODUZIONE

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti di Arpa Piemonte e la nomina del Medico Competente e Autorizzato ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08.

La descrizione delle prestazioni da erogare viene suddivisa in tre parti: La Parte I è afferente alle funzioni di Medico Competente e Autorizzato, la Parte II è relativa agli accertamenti sanitari, la Parte III contiene le disposizioni amministrative comuni ad entrambi le parti.

PARTE I – MEDICO COMPETENTE E AUTORIZZATO

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

L'affidamento delle funzioni di Medico Competente di cui all'art. 18 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e di Medico Autorizzato ai sensi dell'art. 138 e All. XXI del D.Lgs 101/2020 riguarda le seguenti attività:

- sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell'Agenzia, così come definiti dall'art. 2 comma 1 lett.a) del D. Lgs. 81/08, previste dal Titolo I capo III Sez. V del D. Lgs. 81/2008.
- sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti classificati in cat. B.

Nei servizi di sorveglianza sanitaria di cui al presente capitolato si intendono ricomprese tutte le attività previste dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoratore, nonché di igiene del lavoro e di tutela della salute dei lavoratori dalle esposizioni a radiazioni ionizzanti per i lavoratori classificati.

La nomina effettiva del Medico Competente e Autorizzato resta di esclusiva competenza del Datore di Lavoro (Direttore Generale).

Il Fornitore dovrà pertanto provvedere alla preselezione delle figure idonee a ricoprire tale ruolo, il cui profilo risponda ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, fornendo, entro 10 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, pena la revoca dell'aggiudicazione stessa, una rosa di tre (3) nominativi, da proporre all'Amministrazione Contraente, tra i quali il Direttore Generale potrà scegliere e designare il/i Medico/i Competente/i e Autorizzato/i.

Qualora il Direttore Generale, a seguito dell'analisi dei profili professionali dei candidati proposti dal Fornitore e di un eventuale colloquio, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione, sarà onere del Fornitore provvedere ad una ulteriore preselezione fornendo ulteriori nominativi entro il termine che verrà assegnato dall'Amministrazione.

I medici dovranno rientrare nell'Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Inoltre, il medico competente dovrà essere in possesso della qualifica di medico autorizzato, abilitato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del D.Lgs. 101/2020, a svolgere l'attività di Radioprotezione Medica.

In particolare, il Medico competente e autorizzato avrà i compiti elencati nel seguito e ricompresi nel corrispettivo di appalto:

- a) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- b) collaborare con il Direttore Generale, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori,
- c) collaborare con il Direttore Generale alla formazione e informazione dei lavoratori, in particolare per il servizio di primo soccorso,
- d) collaborare con il Direttore Generale alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- e) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
- f) individuare, d'intesa con il Direttore Generale, i luoghi di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio,
- g) consegnare al Direttore Generale, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- h) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- i) inviare all'INAIL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal decreto legislativo 81/08, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- j) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- k) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- l) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08, al Direttore Generale, al RSPP, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- m) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno;
- n) effettuare l'attività di radioprotezione medica dei lavoratori classificati esposti a radiazioni ionizzanti;
- o) al medico competente e autorizzato possono essere, inoltre, richiesti pareri formali, redazione di referti relativi a specifiche necessità che, di volta in volta, il Direttore Generale può sottoporre in relazione a eventuali segnalazioni da parte del personale di ARPA.

ART. 2 – MODALITÀ E SEDI DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Lo svolgimento del servizio avrà luogo presso le seguenti sedi Arpa:

Sede	Indirizzo
Alessandria	Spalto Marengo 33 - Alessandria
Asti	Piazza Alfieri 33 - Asti
Biella	Via Felice Piacenza 11 - Biella
Cuneo	Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11 - Cuneo
Grugliasco	Via Sabaudia 164 - Grugliasco (TO)
Ivrea	Via Jervis 30 - Ivrea (TO)
La Loggia	Strada Nizza, 24 - La Loggia (TO)
Novara	Viale Roma 7/E - Novara
Omegna	Via IV Novembre 294 - Omegna (VB)
Torino	Via Pio VII, 9 - Torino
Vercelli	Via Bruzza 4 - Vercelli

Per lo svolgimento del Servizio così come descritto nell'art.3, in caso di nomina di più medici competenti sarà individuato tra essi un medico con funzioni di coordinamento; inoltre, in caso di impedimento del/dei titolare/i dovrà essere garantito uno o più sostituti.

La distribuzione geografica delle sedi Arpa richiede una competenza territoriale dei medici pari all'intero territorio regionale, in analogia a quanto già previsto per il medico coordinatore.

E' altresì richiesta, in caso di necessità, la disponibilità da parte dell'appaltatore di erogare il servizio di visite mediche ed eventuali esami complementari presso i propri ambulatori/sedi, che devono coprire l'intero territorio regionale.

ARPA concorda con il Medico Competente e Autorizzato un programma delle sessioni di visita su base semestrale e le date vengono per ogni sede confermate con almeno 30 giorni di anticipo.

ARPA predispone l'elenco dei lavoratori da sottoporre a visita e, almeno una settimana prima della visita, mette a disposizione del Medico i dati anagrafici, la struttura di appartenenza, il relativo dirigente e le mansioni svolte dai lavoratori per la redazione del Certificati di Idoneità alla mansione.

Inoltre, il Medico competente (e autorizzato) dovrà:

- segnalare al datore di lavoro, nell'ambito dell'aggiornamento del DVR, eventuali necessità di vaccinazioni,
- svolgere in piena autonomia nel rispetto delle procedure e delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 i sopralluoghi agli ambienti di lavoro e redigerne accurato verbale;
- comunicare, con almeno 30 gg. di preavviso, al SPP, i periodi di assenza prolungata (es. ferie); in caso di assenze contingenti (es. malattia), il medico competente è tenuto a svolgere la sorveglianza sanitaria entro i successivi 15 giorni, anche mediante eventuale sostituto.

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Servizio comprende le seguenti prestazioni:

1. La sorveglianza sanitaria che comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti deve avvenire come previsto dalla normativa e dal protocollo di sorveglianza sanitaria vigente in Arpa.
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare la conferma dell'idoneità alla mansione.

Le visite hanno luogo presso le diverse sedi di Arpa, di norma due giornate per ciascuna sede, ripartite nei due semestri, ad eccezione della sede centrale di Torino dove sono previsti più accessi per semestre e le visite sono organizzate anche in funzione delle richieste da evadere, per eventuali recuperi o visite straordinarie di dipendenti delle altre sedi.

- 2. individuazione e prescrizione di eventuali esami complementari oltre a quelli previsti dal protocollo sanitario;
- 3. istituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria e di rischio per ciascun dipendente, e la formulazione di giudizi di idoneità alla mansione e, quando richiesto, di giudizi diversi, quali ad esempio di concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità;
- 4. effettuazione di sopralluoghi nelle sedi dell'Agenzia e redazione, per ciascun sopralluogo, di apposito verbale;
- 5. partecipazione alla riunione annuale di prevenzione e protezione dei rischi e ad altre riunioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi che si rendano necessarie;
- 6. supporto al Direttore Generale, ai dirigenti e ai preposti in materia di igiene del lavoro e gestione dei nuovi rischi con particolare riferimento al benessere organizzativo, alle violenze fisiche, psicologiche e morali, al rischio di genere e allo stress lavoro correlato;
- 7. consulenza ai lavoratori sulle problematiche attinenti all'igiene del lavoro e alla tutela della salute nella mansione;
- 8. informazioni ai lavoratori sul risultato e sul significato degli accertamenti sanitari

9. validazione ed aggiornamento, in accordo con il SPP, del protocollo di sorveglianza sanitaria nel quale sono riportati gli accertamenti clinici e gli approfondimenti diagnostici ritenuti necessari in riferimento al rischio specifico del lavoratore
10. servizi di supporto al Direttore Generale e ai responsabili di struttura consistenti nella:
- a) programmazione dell'attività sanitaria in collaborazione con il SPP;
 - b) registrazione informatizzata delle visite mediche ai fini della rendicontazione dell'attività;
 - c) consegna ad ARPA dei giudizi di idoneità/inidoneità alla mansione specifica in formato elettronico e in formato originale;
 - d) consegna ad ARPA dei riepiloghi delle visite eseguite con cadenza mensile o trimestrale secondo le esigenze.

Tutti i programmi e le prestazioni dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nella documentazione prescrittiva dell'Agenzia ed in particolare nel rispetto del protocollo sanitario approvato.

ART. 4 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per le funzioni svolte è definito con la seguente modalità:

Visite mediche (comprensivo di visita, predisposizione certificato di idoneità, istituzione e aggiornamento della cartella sanitaria): l'importo unitario delle singole prestazioni per il numero delle prestazioni. Considerato che il numero delle visite mediche varia significativamente da anno ad anno, i volumi di attività sono stimati su base triennale

Per la previsione delle attività si è utilizzato la periodicità delle visite previsto dal protocollo sanitario vigente.

Attività formative e altre attività: sono ricomprese nel corrispettivo di appalto

Nell'allegato 1 al presente Capitolato è riportato il corrispettivo stimato delle attività.

PARTE II- ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, ESAMI DI LABORATORIO E VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D. LGS. 81/2008

ART. 5 OGGETTO DEL SERVIZIO.

Il servizio ha ad oggetto gli accertamenti sanitari previsti nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui al combinato disposto degli art. 25 e 41 del D. Lgs. n. 81/2008.

ART. 6 MODALITÀ E SEDI DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto l'operatore economico affidatario potrà essere soggetto pubblico o privato.

E' a carico dell'appaltatore la fornitura del materiale necessario per l'effettuazione dell'esame/i (ad es. contenitori per l'urina); a tal fine, ARPA fornirà all'appaltatore l'elenco dei dipendenti e delle diverse tipologie di indagine a cui dovranno essere sottoposti.

Gli accertamenti sanitari previsti dal protocollo sanitario di ARPA dovranno essere effettuati presso le Sedi sottoelencate:

Sede	Indirizzo
Alessandria	Spalto Marengo 33 - Alessandria
Asti	Piazza Alfieri 33 - Asti
Biella	Via Felice Piacenza 11 - Biella
Cuneo	Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11 - Cuneo
Grugliasco	Via Sabaudia 164 - Grugliasco (TO)
Ivrea	Via Jervis 30 - Ivrea (TO)
La Loggia	Strada Nizza, 24 - La Loggia (TO)
Novara	Viale Roma 7/E - Novara
Omegna	Via IV Novembre 294 - Omegna (VB)
Torino	Via Pio VII, 9 - Torino
Vercelli	Via Bruzza 4 - Vercelli

Potranno essere previsti di massima due accessi per ciascuna sede (eccetto la Sede centrale, dove sono previsti più accessi per semestre) nell'arco dell'anno, sulla base del calendario definito da ARPA su base semestrale e consegnato all'appaltatore almeno 30 giorni prima del primo accesso. ARPA concorda con l'appaltatore un programma su base semestrale delle sessioni per accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e visite mediche specialistiche e le date vengono per ogni sede confermate con almeno 30 giorni di anticipo.

E' richiesta, in caso di necessità, la disponibilità da parte dell'appaltatore di erogare le prestazioni previste al successivo art. 7 presso i propri ambulatori/sedi, che devono coprire l'intero territorio regionale.

I referti dovranno essere prodotti in duplice copia: una per il lavoratore ed una per il Medico Competente.

I referti saranno consegnati, in busta chiusa e sigillata, dal medico competente al diretto interessato in occasione della visita medica.

ART. 7 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Gli accertamenti previsti nell'ambito della sorveglianza sanitaria dovranno essere effettuati secondo un calendario predisposto dall'Agenzia, sentito il Medico competente e autorizzato, per tutto il personale dell'ARPA così come distinto per attività svolta e secondo la periodicità indicata dal protocollo sanitario vigente, come di seguito riportati:

1. Personale che svolge attività di laboratorio

1.1 Personale che svolge attività di laboratorio con esposizione a sostanze chimiche e/o biologiche (biennale):

- emocromocitometrico con formula;
- creatinina
- transaminasemia SGOT/SGPT;
- gamma GT;
- esame urine completo;
- prove di funzionalità respiratoria con esame spirometrico.

1.2 Personale che svolge attività di laboratorio con esposizione a sostanze cancerogene/mutagene (annuale)

- emocromocitometrico con formula;
- creatinina
- transaminasemia SGOT/SGPT;
- gamma GT;
- esame urine completo;
- prove di funzionalità respiratoria con esame spirometrico.

2 Personale che svolge attività sul territorio

2.1 Personale che svolge attività di campionamento e/o sopralluoghi, con esposizione a sostanze pericolose o ad agenti fisici chimici o biologici (biennale)

- emocromocitometrico con formula;
- creatinina
- transaminasemia SGOT/SGPT;
- glicemia;
- gamma GT;
- esame urine completo;
- prove di funzionalità respiratoria con esame spirometrico;
- audiometria (all'atto della visita preventiva)

2.2 Personale che svolge attività di campionamento e/o sopralluoghi, senza esposizione a sostanze pericolose o ad agenti fisici chimici o biologici (quinquennale fino a 50 anni, biennale oltre i 50 anni):

- Controllo oftalmologico tipo ergovision o visiotest

3 Personale che svolge attività di campionamento e/o sopralluoghi con effettuazione abituale di lavori ad un'altezza superiore ai 2 metri (annuale)

- emocromocitometrico con formula;
- transaminasemia SGOT/SGPT
- gamma GT;
- glicemia
- transferrina decarbossilata
- controllo alcolimetrico nell'aria espirata (a cura del medico competente)

4 Personale che svolge attività di autista/fattorino con uso di automezzi aziendali in possesso di patente B/C (annuale)

- emocromocitometrico con formula;
- transaminasemia SGOT/SGPT;
- gamma GT;
- glicemia
- esame urine per drug test (per i possessori di patente C)

5 Personale che svolge attività con uso principale di VDT; definizione di video-terminalista secondo quanto riportato dalla vigente normativa, almeno venti ore di lavoro

settimanale, con uso esclusivo e prioritario del personal computer (quinquennale fino a 50 anni, biennale oltre i 50 anni):

- controllo ergo-oftalmologico tipo ergovision o visiotest

6 Personale esposto ad amianto classificato con riconoscimento e pagamento di premio INAIL specifico per lavoratori esposti ad amianto (annuale):

- Rx torace ILO/BIT (quadriennale)
- prove di funzionalità respiratoria con esame spirometrico (annuale);
- Spirometria (annuale)

7 Personale esposto a radiazioni:

7.1. Esposti a radiazioni ionizzanti (classificati dall'Esperto in radioprotezione in Categoria B) (annuale):

- Emocromocitometrico con formula;
- Creatinina;
- Gamma GT;
- ALT;
- AST;
- TSH;
- Fosfatasi alcalina;
- Elettroforesi siero proteica;
- Esame urine completo;
- Visita oculistica (biennale).

7.2. Esposti a radiazioni non ionizzanti (biennale)

7.2.1 Esposti a campi elettromagnetici

- elettrocardiogramma
- oftalmologico tipo ergovision o visiotest

7.2.2 Esposti a radiazioni ottiche artificiali

- Emocromocitometrico con formula;
- Visita oculistica
- Visita dermatologica

8 Personale che svolge frequente attività in montagna o comunque a quote altimetriche significative (biennale)

- emocromocitometrico con formula;
- glicemia
- esame spirometrico;
- ECG

9 Addetto accettazione/movimentazione campioni e gestione magazzino (annuale)

- Valutazione clinico funzionale del rachide

10 Addetto gestione e movimentazione bombole (annuale)

- Valutazione clinico funzionale del rachide

11 Manutentore (biennale)

- Audiometria
- Emocromocitometrico
- Spirometria
- Urine complete

Durante la vigenza dell'appalto, l'attuale protocollo degli accertamenti sanitari potrà subire delle variazioni che saranno adottate dall'appaltante.

ART. 8 PRESTAZIONI NON RICOMPRESSE NELL'APPALTO DA FORNIRE A CURA DELL'APPALTATORE

Ulteriori accertamenti specialistici potranno essere richiesti dal Medico Competente e Autorizzato (ad es. esame audiometrico, visita oculistica, ecc) come approfondimento di dubbi diagnostici.

Sarà inoltre possibile richiedere accertamenti sanitari ulteriori rispetto a quelli periodici previsti dal protocollo sanitario nei seguenti casi:

- a seguito di visite preassuntive o preventive,
- qualora a seguito di visite mediche su segnalazione del dipendente conseguente ad evento accidentale od esposizione lavorativa anomala il medico competente prescriva determinati accertamenti.

Gli accertamenti specialistici e quelli conseguenti a visite preassuntive o dopo evento accidentale potranno essere effettuati presso la sede dell'Appaltatore (o, se disponibile, in sede più prossima alla sede di lavoro del dipendente).

In relazione alle prestazioni elencate nei primi due paragrafi di questo articolo, l'operatore economico affidatario dovrà garantire la refertazione, da parte di medici in possesso delle specializzazioni prescritte dalle vigenti norme, di tutti gli esami e/o visite effettuati. I referti dovranno essere forniti in duplice copia (uno per il dipendente e uno per il medico competente) entro 5 giorni lavorativi dalla data della visita e/o esame di laboratorio eseguito.

Le eventuali prestazioni sopra specificate saranno tariffate utilizzando il nomenclatore tariffario regionale, applicando sulla prestazione il ribasso presentato in sede di offerta.

ART. 9 VOLUME DI ATTIVITÀ

Nell'allegato 1 al Capitolato sono riportati i volumi di attività previsti.

A seguito di variazioni del protocollo sanitario, potranno essere previste modifiche agli accertamenti.

Le eventuali prestazioni aggiuntive non previste nel presente appalto saranno tariffate utilizzando il nomenclatore tariffario regionale.

ART. 10 SPECIFICHE DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

Si riportano le specifiche di qualità richieste all'appaltatore per i servizi riportati di seguito.

- *Esame del sangue ed esame urine*

Qualificazione del personale infermieristico.

Procedure documentate di raccolta, trasporto e conservazione del campione che assicurino l'univoca identificazione degli operatori e adeguate modalità operative (conformità alle buone prassi di laboratorio).

➤ *Esame spirometrico*

Qualificazione del personale infermieristico.

Disponibilità e adeguatezza di una procedura che descriva l'esecuzione della prova, i controlli di qualità sulle prove eseguite, le operazioni di calibrazione dello strumento e le operazioni/cautele adottate al fine di garantire l'igiene della prova.

➤ *Test ergo-oftalmologico*

Qualificazione del personale (tecnico ortottista).

➤ *Visita medica*

Corretta e completa compilazione della documentazione sanitaria

➤ *Visita oculistica*

Qualificazione del personale.

La visita oculistica è mirata per il controllo degli esposti a radiazioni ionizzanti (organo bersaglio occhio-cristallino) e viene refertata in modo da documentare l'appropriatezza della visita (ad es. riportando una sintetica anamnesi patologica, l'esame obiettivo oculistico, le conclusioni, ecc) e la registrazione dell'attività svolta.

➤ *Elettrocardiogramma*

Qualificazione del personale.

Rispetto della Normativa tecnica di riferimento (CEI 62-5, CEI 62-15, ecc)

ART. 11 OBBLIGHI A CARICO DI ARPA

L'ARPA si impegna a trasmettere all'Appaltatore gli elenchi del personale dipendente da sottoporre a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, indicando gli accertamenti a cui ciascuno deve essere sottoposto sulla base della mansione specifica.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto si occuperà della gestione del contratto, della trasmissione del calendario delle visite, di dare comunicazione al personale dipendente, con congruo preavviso, del suddetto calendario delle visite periodiche e degli accertamenti sanitari oltre che di archiviare le certificazioni mediche rilasciate con le modalità previste dalla normativa sulla privacy.

PARTE III – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 12 VALORE E DURATA DEL SERVIZIO

Il valore complessivo dell'appalto stimato ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.lgs. 36/2023, comprensivo del quinto d'obbligo e delle somme per eventuali integrazioni del contratto, revisione prezzi e/o servizi supplementari è pari ad euro 207.900,00 esente IVA ex art. 10 D.P.R. 633/72 e così articolato:

Importo a base di gara per Servizio triennale sorveglianza sanitaria e nomina medico competente e autorizzato	165.000,00
Accantonamento per eventuale revisione prezzi e/o servizi supplementari	9.900,00
Quinto d'obbligo	33.000,00
VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO	207.900,00

Importi esenti IVA ex art. 10 DPR. 633/72

Gli importi indicati verranno rideterminati in base alla percentuale di ribasso offerta.

La durata del servizio è pari ad anni 3 (tre) decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione.

ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione avverrà con cadenza trimestrale a decorrere dall'avvio del servizio e comprenderà tutta l'attività svolta nel trimestre ed afferente sia alla Parte I che alla Parte II. La fattura dovrà dettagliare compiutamente le attività svolte nel trimestre, indicando:

- Visite mediche. Indicazione dell'importo unitario delle singole prestazioni rese, del loro numero ed il relativo importo complessivo.
- Attività formative. Indicazione dell'attività resa, del numero di ore di formazione svolte, l'importo unitario orario e l'importo complessivo.
- Accertamenti sanitari. Indicazione del numero di accertamenti, del soggetto fruitore e la tipologia delle prestazioni rese, il relativo costo unitario ed il prezzo complessivo.

Le fatture dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: **UFUD7K**

Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:

- il codice univoco dell'Agenzia UFUD7K
- il codice C.I.G.:(Codice Identificativo Gara)
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento. Il codice IBAN deve corrispondere a quello trasmesso ad Arpa Piemonte e conservato agli atti del procedimento.
- La struttura liquidante: Sistema di gestione integrato.

Ad Arpa Piemonte si applica il meccanismo impositivo del così detto “split payment”, previsto all'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione

effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ciascuna impresa è tenuta a fatturare e a registrare le operazioni relative all'esecuzione della parte di servizio di propria competenza e l'Agenzia verserà il corrispettivo in capo al soggetto capogruppo, ed i relativi mandati di pagamento dovranno essere quietanzati direttamente ed esclusivamente da quest'ultimo.

I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto all'Appaltatore a sospendere l'esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.

ART. 14 GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

L'offerta è corredata, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 106 comma 1) del D.lgs. 36/2023, da: una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara.

Entro il termine indicato per la stipula del contratto, l'affidatario dovrà costituire, garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, come disciplinata dall'art.117 del D.lgs. 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti, nonché a garanzia del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione del servizio e della fornitura e ancora per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori.

La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell'aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell'appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'appaltatore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione, pena la risoluzione del contratto.

In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 15 PENALI

Concetto di inadempimento

L'aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed in particolare al puntuale rispetto dei termini e delle modalità di consegna dei referti di cui ai rispettivi articoli.

E' considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, il ritardo anche di un solo giorno, rispetto ai termini definiti, ovvero lo svolgimento delle prestazioni in modo difforme da quanto indicato nel presente capitolato.

A titolo esemplificativo si indicano di seguito alcune ipotesi di applicazione di penali:

Penalità – Medico competente e Autorizzato

- Ingiustificata assenza ad una sessione di visite: 1‰ dell'importo contrattuale;
- Ritardo di oltre 30 minuti rispetto all'orario previsto della sessione: 1‰ dell'importo contrattuale ogni 30 minuti di ritardo;
- Altre inadempienze (mancata partecipazione alla riunione annuale, mancata predisposizione relazioni richieste dal capitolato, non effettuazione di sopralluoghi presso le Sedi): 1‰ dell'importo contrattuale.

Penalità Accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e visite mediche specialistiche nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. 81/2008

Nelle ipotesi di ritardo nella consegna dei referti di cui all'art. 6 e 8 del presente Capitolato, che non sia imputabile all'ARPA, a forza maggiore e/o a caso fortuito, l'Agenzia applicherà una penale giornaliera dell'1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Una penalità dell'1‰ dell'importo contrattuale verrà adottata ogni qualvolta si verifichi:

- non puntuale e corretta applicazione di uno dei requisiti di qualità del servizio previsti dall'articolo 6 (intendendosi con questo anche la non puntuale o completa applicazione delle procedure presentate)
- utilizzo di personale non qualificato così come previsto sempre dall'articolo 6.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione scritta all'Affidatario tramite PEC. La Ditta dovrà comunicare all'Agenzia le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio dell'Agenzia non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'affidatario saranno trattenute sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'Aggiudicatario è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpa Piemonte, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l' Agenzia potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione della fornitura mediante altra Impresa, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

ART. 16 - RAPPORTI CONTRATTUALI

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato da ARPA, provvederà a seguire e controllare lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'ARPA possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona **Responsabile dell'esecuzione del contratto** (Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'ARPA per iscritto prima della stipulazione del contratto. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile dell'esecuzione del contratto individuato da ARPA.

ART. 17 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'affidatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le norme di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'Affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

ART. 18 - REVISIONE PREZZI

In conformità all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si procederà alla revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo. La revisione opera nella misura dell'80% dell'eccedenza di detta variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza, sulla base del CPV 71317210-8 relativo all'attività oggetto della procedura, l'indice ISTAT risultante dalla tabella D1 dell'Allegato II bis prezzi al consumo per l'intera collettività mensili (NIC mensili) cod. 12.

Al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della presente clausola, il Committente verifica la variazione del prezzo dei contratti con frequenza pari a quella di aggiornamento del suddetto indice revisionale, calcolando tale variazione quale differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di stipula del contratto. In ogni caso, per la verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi, Arpa applica le disposizioni di cui all'art. 12 dell'Allegato II.2 bis

al Codice. La revisione prezzi opera secondo quanto stabilito dall'Allegato II.2 bis in caso di subappalto.

ART. 19 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, Arpa Piemonte potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento nei casi previsti dagli artt 94 e 95 del D.Lgs 36/2023

L'Agenzia ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'aggiudicatario, nei casi di:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi;

La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori – salvo il caso di concordato con continuità aziendale – ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei prodotti o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Agenzia che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l'Agenzia.

In caso di recesso si applica quanto previsto all'art.123 del D.Lgs. 36/2023.

L'agenzia potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto, purché tenga indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nell'erogazione della fornitura oggetto del contratto

ART. 20 CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO.

Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'appalto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art.120, comma1 lett.d) in caso di modifiche soggettive.

Subappalto

Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'appaltatore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs.36/2023

L'appaltatore che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso l'Agenzia almeno venti giorni solari prima della data di effettivo inizio delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme

di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. tra l'impresa che si avvale del subappalto e l'impresa affidataria dello stesso. In caso di RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.

L'Agenzia provvederà a corrispondere gli importi della fornitura subappaltata direttamente al subappaltatore nei casi previsti dall'art.119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023

Per quanto non espressamente descritto nel presente articolo si rimanda all'art.119 del D.Lgs. 36/2023.

Cessione del credito

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare ad Arpa Piemonte copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Arpa Piemonte non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

ART. 21 – CLAUSOLA SOCIALE

L'art. 57 del D. Lgs. 36/2023 prevede l'applicazione di clausole sociali orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa di persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'applicazione di CCNL di settore. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione dei contratti è riportato nell'allegato "Elenco Personale attualmente impiegato".

ART. 22 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 23 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 24 – TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE

- a) **Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole**, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

- b) "I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile".
- c) "L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2024-2026 è consultabile all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) alla seguente pagina: <https://www.arpa.piemonte.it/istituzionale/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-2024-2026>" e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it;
- d) L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Codice di Comportamento Generale" e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL <https://www.arpa.piemonte.it/istituzionale/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general> ben noti ad entrambi i contraenti;
- e) L'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013.

Il Dirigente Responsabile della
Struttura Semplice
Acquisti beni e servizi
(dott. Massimo Boasso)

Il Dirigente responsabile della
Struttura Semplice
Sistema di Gestione Integrato
(Dott. Chiara Carpegna)

Allegato 1

Nella tabella sottostante sono riportate le singole prestazioni necessarie all'espletamento del servizio così come attualmente strutturato; per ogni prestazione è stato stimato una quantità presuntiva annua ed il corrispettivo prezzo a base di gara.

Prestazione	stima quantità (ANNUA)	Prezzo unitario base di gara
VISITA MEDICA * - PERIODICA, - SU RICHIESTA DEL LAVORATORE - IN OCCASIONE DEL CAMBIO DELLA MANSIONE - PRECEDENTE ALLA RIPRESA DEL LAVORO A SEGUITO DI ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE DI DURATA >60 GG CONTINUATIVI - PER FLESSIBILITA' DEL CONGEDO DI MATERNITA'	502	44,35 €
VISITA MEDICA PREVENTIVA*	45	72,00 €
VISITA MEDICA PER ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI*	22	72,00 €
VISITA DERMATOLOGICA	2	44,35 €
VISITA OCULISTICA	15	44,35 €
ACCERTAMENTO SANITARIO A CURA DEL MEDICO COMPETENTE PER VERIFICA DIVIETO DI ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE	115	44,35 €
CONTROLLO ALCOLIMETRICO NELL'ARIA ESPIRATA MEDIANTE LO STRUMENTO MK400 DBAND LION LAB LTD A CURA DEL MEDICO COMPETENTE	115	20,20 €
VISIO TEST	380	11,30 €
SPIROMETRIA	225	27,70 €
ALAMINA AMINO TRANSFERASI (ALT)	310	2,20 €
ASPARTATO AMINO TRANSFERASI (AST)	310	2,20 €
GAMMAGLUTAMILTRANSPEPTIDASI	310	1,70 €
EMOCROMOCITOMETRICO	315	4,50 €

CREATININEMIA	215	1,70 €
URINE COMPLETE	215	3,90 €
GLICEMIA BASALE	230	1,70 €
ELETTROCARDIOGRAMMA	30	13,40 €
TIREOTROPINA (TSH)	22	7,20 €
ELETTROFORESI DELLE PROTEINE	22	11,60 €
FOSFATASI ALCALINA	22	1,70 €
TRANSFERRINA DECARBOSSILATA	150	21,30 €
AUDIOMETRIA	6	21,00 €
RADIOGRAFIA DEL TORACE	2	38,80 €
VALUTAZIONE CLINICO FUNZIONALE DEL RACHIDE	3	17,00 €

Importi esenti IVA ex art. 10 DPR 633/72

* la visita medica è comprensiva dell'istituzione/aggiornamento della cartella sanitaria, della formulazione e consegna del giudizio di idoneità sanitaria specifica alla mansione, di eventuali altre refertazioni, della conservazione dell'archivio